



Comune di Novate Milanese

Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 407 / 2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL COMUNE DI NOVATE MILANESE PERIODO 1/7/2020 - 30/6/2025 - CIG. 8143892846. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DEL SEGGIO DI GARA - MANCATA AGGIUDICAZIONE.

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:

- il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 7/6/2011 e successive modificazioni;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17/11/2016 deliberazione n° 79;
- il Decreto Sindacale n. 12/2019 con cui è stato rinnovato alla Scrivente l’incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
- il decreto dirigenziale n. 12/2020 con cui è stato attribuito al Dott. Cristiano Crimella l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2020/2022” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16/1/2020 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”;

richiamato inoltre il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Codice);

premesso che con determinazione n. 1173/2019 del 24/12/2019 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice per l’affidamento in gestione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 1/7/2020 – 30/6/2025;

considerato che con la suddetta determinazione 1173/2019 si è provveduto, tra l’altro, a disporre:

- l’affidamento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, del ruolo di RUP della procedura al Dott. Cristiano Crimella nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;
- l’approvazione dei seguenti documenti di gara della procedura, tracciata dal CIG 8143892846:

a) relazione tecnico-illustrativa redatta dal Servizio Ragioneria e Bilancio ai sensi dell'articolo 23 comma 15 del Codice

b) quadro economico riepilogativo di spesa, derivante dal servizio

c) bando di gara/disciplinare di gara e relativi allegati per la partecipazione alla procedura;

- che la procedura di gara venga effettuata - ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Codice - tramite la piattaforma telematica SINTEL quale strumento di negoziazione telematico messo a disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA) della Regione Lombardia nella sua qualità di centrale di committenza regionale di riferimento;
- che alla selezione della migliore offerta si proceda mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice - secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;

considerato inoltre che negli atti di gara - in conformità alle disposizioni di legge vigenti - è stato previsto che:

- la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal RUP;
- le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

evidenziato che, come rappresentato dal RUP:

- la procedura è stata formalmente avviata, con la sua pubblicazione sulla piattaforma SINTEL, in data 31 dicembre 2019, prevedendo la scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 23.59 del giorno 25 marzo 2020 (identificativo di gara 120055855);
- è stata riscontrata - giusto verbale del RUP del 06/05/2020 - la partecipazione della sola società Monte dei Paschi di Siena;
- in esito alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata, il RUP in data 06/05/2020 ha disposto l'ammissione della società Monte dei Paschi di Siena ai seguenti procedurali della gara in argomento in ragione della circostanza che sia nel provvedimento a contrarre sia negli atti di gara è stato espressamente previsto che si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta formalmente valida, fatta comunque salva la facoltà che non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ovvero per sopravvenute ragioni di carattere pubblico e/o per mutate esigenze tecnico ed organizzative;

dato atto che con determinazione n. 379 del 7/5/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche per l'affidamento del Servizio di Tesoreria 2020/2025;

evidenziato che il R.U.P., mediante avviso pubblicato sul sito dell'Ente alla sezione "Bandi di gara", ha reso noto la convocazione della Commissione giudicatrice per le ore 11.00 di giovedì 14 maggio 2020 preceduta dalle attività preliminari del Seggio di gara in seduta pubblica consistenti nella lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi all'apertura delle offerte nonché all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al fine di esaminarne la mera regolarità di presentazione conforme al modello richiesto dagli atti di gara, da valutare a cura della Commissione giudicatrice in seduta riservata;

visto il verbale n. 2 del seggio di gara, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con cui viene dichiarata la non ammissibilità dell'offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara, presentata dall'unico Operatore Economico concorrente Monte dei Paschi di Siena che viene conseguentemente escluso dalla procedura;

rilevato che tutte le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente;

considerata la necessità di formalizzare la conclusione del procedimento di gara identificato dal CIG 8143892846;

dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali

DETERMINA

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;
2. di prendere atto delle risultanze del "Verbale di seggio n. 2" che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di non procedere all'aggiudicazione della procedura identificata dal CIG 8143892846 indetta con determinazione n. 1173 del 24/12/2019 ad oggetto "Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2025: determinazione a contrarre" per mancanza di offerte valide ricevute;
4. di comunicare l'esito della procedura al Concorrente escluso dalla gara;
5. di pubblicare l'esito di gara alla sezione "bandi di gara" sul sito del Comune di Novate Milanese;
6. di assegnare il presente atto al fascicolo 2019/2 "Rinnovo concessione tesoreria 2020/2024" classificazione 4-12 "Tesoreria".

Lì, 18/05/2020

**LA DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI NOVATE MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

Tel. 02/35473225 - Fax 02/33240335 - P.IVA 02032910156

Sito web: www.comune.novate-milane.se.mi.it

E-Mail: finanze@comune.novate-milane.se.mi.it

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA SINTEL DEL PORTALE DI ARIA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI 62 MESI (PRESUNTO 1/7/2020 – 30/6/2025) – CIG 8143892846.

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA PER LA VERIFICA DELLA BUSTA VIRTUALE CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA

Il giorno 14 maggio 2020 alle ore 11.00 si è riunito in audio-video conferenza, mediante applicativo *GoToMeeting*, il Seggio di Gara, costituito con determinazione n. 334 del 22/4/2020 presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Cristiano Crimella, presente in qualità di testimone e segretario verbalizzante il Responsabile del Servizio Economato Nadia Orlandi, assente la Dott.ssa Roberta Pirota.

Il Presidente di Seggio apre la seduta alle ore 11:01; dopo essersi collegato alla piattaforma Sintel per accedere alla procedura telematica id. 120055855, dà lettura dell'unico operatore economico partecipante e ammesso alla fase successiva e precisamente: Banca dei Monti di Paschi di Siena, che non risulta collegato alla video-conferenza.

Il RUP procede quindi all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica dell'unico concorrente ammesso, al fine di verificare la conformità dei documenti caricati in piattaforma a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Il R.U.P. dà atto che il Concorrente Monte dei Paschi di Siena ha presentato offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara.

Richiamata la determinazione ANAC 334 del 10 aprile 2019, che dispone che "la formulazione di un'offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. Attraverso l'esclusione dalla gara del concorrente che ha presentato un'offerta tecnica priva dei requisiti ritenuti essenziali, la stazione appaltante esprime il proprio dissenso rispetto ad un prodotto o servizio giudicato non rispondente alle caratteristiche tecniche minime previste nel progetto o nel capitolato posto a base della selezione (Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804; 1 luglio 2015, n. 3275; sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460; 5 maggio 2016, n. 1809; sez. III, 26 febbraio 2019 n. 1333; TAR Liguria, 10 luglio 2017 n. 597; TAR Umbria, Sez. I, 1 settembre 2017, n. 563; TAR Veneto, 11 settembre 2018 n. 885). Nello stesso senso anche l'Autorità con i pareri di precontenzioso n. 427 del 13 aprile 2016 e n. 250 del 7 marzo 2018.

Altrettanto consolidato, nonché recepito a livello di diritto positivo dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, è l'orientamento secondo cui, in tali circostanze, è precluso alla stazione appaltante il ricorso al soccorso istruttorio, potendo tale strumento essere utilizzato per sanare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni riguardanti le condizioni di partecipazione ma non quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. La ratio è ovviamente quella di evitare che l'operatore economico sia messo nella condizione di modificare l'offerta tecnica per

renderla rispondente ai requisiti minimi stabiliti dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di parità di trattamento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2017 n. 3029 e pareri di precontenzioso n. 488 del 3 maggio 2017; n. 792 del 19 luglio 2017; n. 900 del 6 settembre 2017; n. 23 del 27 gennaio 2019).

Il richiamato apparato prescrittivo costituisce il precipitato logico dei principi di par condicio, imparzialità e segretezza dell'offerta, che informano le procedure ad evidenza pubblica, nonché della natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura, e trova corrispondenza, dal lato dell'operatore economico, nel principio di autoresponsabilità del concorrente, in forza del quale l'operatore economico partecipante alla gara sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9).

Quanto descritto non osta a che siano soddisfatte, nell'interesse sia dell'operatore economico che della stazione appaltante (che può così formarsi un convincimento informato), le esigenze di flessibilità procedimentale che hanno condotto il Consiglio di Stato a raccomandare «di conservare un "soccorso procedimentale", nettamente distinto dal soccorso istruttorio, in virtù del quale la stazione appaltante possa richiedere, in caso di dubbi riguardanti il contenuto dell'offerta, chiarimenti e giustificazioni al concorrente» (Pareri resi dall'Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016, parere n. 855 e dall'Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017, parere n. 782, rispettivamente, sullo schema del d.lgs. 50/2016 e sullo schema del correttivo). La raccomandazione è stata accolta dalla giurisprudenza, la quale ammette la possibilità che la stazione appaltante acquisisca chiarimenti su voci dell'offerta tecnica dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta (TAR Sardegna, sez. I, 11 marzo 2019), a condizione che ciò non comporti modifiche dell'offerta stessa, e giunge a consentire all'operatore economico di provare, anche con integrazioni documentali, che la propria offerta fosse, fin dal principio, effettivamente conforme a quanto richiesto dalla lex specialis, purché le integrazioni e le correzioni non conducano a modifiche sostanziali dell'offerta iniziale, precisando che «le integrazioni sono ammissibili, purché non riguardino elementi essenziali dell'offerta, ossia gli elementi che, ove assenti o assolutamente indeterminati, determinino la totale inidoneità dell'offerta ad assolvere alla sua funzione che è quella di consentire la manifestazione di volontà negoziale del concorrente in relazione alla gara da aggiudicare» (Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1854).

L'integrazione degli elementi essenziali dell'offerta tecnica, come visto, non è ammissibile e si ritiene che tale principio non possa recedere neanche a fronte di eventuali ambiguità del testo della lex specialis, pena la violazione del principio di parità di trattamento dei concorrenti, che è principio portante che governa i meccanismi di selezione concorsuale dei contraenti della pubblica amministrazione»

il Seggio accerta l'inammissibilità dell'offerta tecnica presentata dal concorrente Monte dei Paschi di Siena ed esclude l'Operatore Economico dalla procedura di gara.

Il Presidente dà atto che, seppur presente e validamente costituita ai sensi della determinazione n. 379 del 7/5/2020, la Commissione di gara non attiva i propri lavori per mancanza di offerte tecniche da valutare.

Terminate le operazioni del seggio di gara alle ore 11:15 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 82/2005.

Il Presidente di Seggio
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Cristiano Crimella

Testimone e Segretario Verbalizzante
Nadia Orlandi